

DELIBERAZIONE 26 GENNAIO 2021

18/2021/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA SKYWIND S.R.L.S. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE 138913317

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1143^a riunione del 26 gennaio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e in particolare l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Skywind S.r.l.s. (di seguito: reclamante o Skywind) ha presentato all’Autorità un reclamo, in data 11 agosto 2017 (prot. Autorità 27338 del 22 agosto 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) contenuta nel preventivo per la connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, identificato con codice di rintracciabilità 138913317;
2. in data 8 settembre 2017 (prot. 29070), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 26 settembre 2017 (prot. Autorità 31596 del 28 settembre 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. in data 2 ottobre 2017 (prot. Autorità 32125 del 3 ottobre 2017), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
5. con nota del 1 dicembre 2020 (prot. 39972), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
6. con nota dell’11 dicembre 2020 (prot. Autorità 41793 dell’11 dicembre 2020), il gestore ha risposto alla richiesta dell’Autorità del 1 dicembre 2020;
7. in data 30 dicembre 2020, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la “soluzione tecnica minima per la connessione” (nel seguito anche: STMG) come “...*la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...*”;
 - b) l’articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
 - c) l’articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una STMG secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA, nonché dei criteri indicati dall’articolo 3, comma 2, lettera f) e dall’articolo 8 del medesimo TICA;
 - d) l’articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j), per cui il preventivo deve indicare rispettivamente:
 - i. le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;

- ii. l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al soddisfacimento della richiesta di connessione;
- iii. una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- e) l'articolo 14, comma 1, il quale stabilisce che - qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1 del TICA - il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- f) l'articolo 40, comma 5, che prescrive che gli indennizzi automatici previsti dal TICA siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

- 9. In data 28 dicembre 2016, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete elettrica per un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 100 kW, da realizzare in località "Fontana Quercia", nel Comune di Oppido Lucano (PZ);
- 10. in data 30 marzo 2017, tale domanda, su richiesta del gestore del 4 gennaio 2017, è stata integrata dal reclamante;
- 11. in data 2 maggio 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 138913317, che prevedeva l'allacciamento alla rete di distribuzione in media tensione (400 V) tramite costruzione di una cabina di trasformazione, connessa alla linea MT esistente "Bradano" DP5037106 tra i nodi DP502010900 e DP504020176;
- 12. più in particolare, la soluzione individuata dal gestore prevedeva:
 - la realizzazione di circa 2.500 metri di linea MT in cavo aereo elicord da 35 mmq;
 - la realizzazione di circa 20 metri di linea MT in cavo interrato Al 185mmq;
 - la costruzione di una cabina di trasformazione MT/BT, in cabina Box unificata Enel fornita dal produttore;
 - la realizzazione di circa 20 metri di linea BT dedicata con cavo interrato;

- la fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo;
 - la posa di 1 armadio stradale;
 - la costruzione presa con cavo AL 3x95c+25c per circa 5 metri;
 - la posa dei GDM di scambio e produzione;
13. in data 5 luglio 2017, Skywind ha presentato a e-distribuzione un reclamo ex articolo 3 della Disciplina;
14. in data 21 luglio 2017, a seguito di mancata accettazione del suddetto preventivo entro il previsto termine di 45 giorni dalla relativa emissione, e-distribuzione ha preannunciato a Skywind la decadenza del preventivo stesso in mancanza di ulteriore riscontro (riscontro che non mai è pervenuto, per cui, il preventivo non è stato mai accettato e risulta, quindi, decaduto il 5 luglio 2017);
15. in data 1 agosto 2017, e-distribuzione ha respinto il suddetto reclamo, per cui Skywind ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

16. In primo luogo, il reclamante lamenta che la STMG elaborata dal gestore nel preventivo del 2 maggio 2017 non sarebbe al minimo tecnico, in quanto *“...la realizzazione di un elettrodotto di oltre 2.500 (duemilacinquecento) metri rappresenta un’opera fortemente impattante e, pertanto, assolutamente incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, principio cardine del TICA. Infatti, una siffatta opera comporta l’inevitabile attraversamento di numerose proprietà private, nonché di una serie di zone a vario titolo vincolate (zone SIC, zone forestali, zone a rischio frana, corsi d’acqua, strade, ecc.): adempimenti, questi ultimi, correlati al necessario ed imprescindibile superamento (non sempre possibile) di vincoli di natura amministrativo-burocratica. Tutto ciò si traduce, con tutta evidenza, in una sostanziale irrealizzabilità della STMG di connessione di cui al preventivo de quo...”*;
17. il reclamante evidenzia, inoltre, che il gestore *“...non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 2.500 (duemilacinquecento) metri dall’impianto e, conseguentemente, l’improcrastinabile necessità di realizzare la STMG de qua...”*;
18. Skywind lamenta, altresì, l’illegittimità delle Specifiche Tecniche (allegate al preventivo), le quali *“...essendo state precompilate a cura del gestore, obbligano de facto la reclamante a provvedere ad ogni aspetto dell’iter autorizzativo ed, in particolar modo, all’ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...”*;
19. il reclamante chiede, pertanto, all’Autorità di prescrivere a e-distribuzione:
- a) *“...ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e successive modifiche, di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo di*

tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle Cabine Primarie) ricadenti nel raggio di 2.500 (duemilacinquecento) metri dal sito individuato per l'impianto e, per l'effetto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo...";

- b) *"...nel caso in cui, in seguito a tanto, emergerà che sussisteva la possibilità di ottenere una connessione sul punto indicato dalla reclamante ovvero su di una rete in bassa o in media tensione ricadente al di sotto del ridetto raggio di 2.500 (duemilacinquecento) metri dal sito individuato per la realizzazione dell'impianto, pertanto, vi fosse la possibilità di realizzare un elettrodotto di lunghezza inferiore rispetto a quello previsto nella STMG del preventivo, di emettere un preventivo di connessione che tenga conto delle anzidette risultanze...";*
- c) *in ogni caso "...emettere un nuovo preventivo di connessione che non preveda alcun obbligo a carico della reclamante in relazione all'iter autorizzativo...";*
- d) *"...per l'effetto, conseguentemente, di corrispondere alla reclamante l'indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dall'08/05/2017...".*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

- 20 *In merito alle caratteristiche della soluzione tecnica di connessione fornita con il preventivo messo a disposizione il 2 maggio 2017, il gestore evidenzia di aver operato nel rispetto delle prescrizioni del TICA e che "...la situazione di criticità della rete esistente nell'area interessata dalla vostra iniziativa è diretta conseguenza del numero elevato delle richieste di connessione evase e pendenti nella suddetta area...";*
- 21 *con riferimento, poi, alla asserita impossibilità di realizzare l'impianto di rete, il gestore precisa che la soluzione tecnica proposta "...è del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio nazionale e realizzate senza difficoltà particolari...";*
- 22 *il gestore ritiene, altresì, infondate le contestazioni del reclamante relative alla difficoltà di conclusione dell'iter autorizzativo, in quanto "...non avendo provveduto all'accettazione del preventivo, non è stato mai presentato alcun iter autorizzativo, talchè...alcun ente autorizzante ha riscontrato la richiesta con eventuali dinieghi autorizzativi...";*
- 23 *per quanto riguarda il rilievo per cui "...il gestore non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 2.500 (duemilacinquecento) metri dall'impianto e, conseguentemente, l'improcrastinabile necessità di realizzare la STMG de qua...", e-distribuzione dichiara di aver sempre rispettato gli obblighi di trasparenza imposti dagli articoli 4 e 39 del TICA;*
- 24 *con riferimento, poi, alle doglianze in tema di Specifica Tecnica di cui al preventivo, il gestore osserva che "...come facilmente desumibile dalla*

titolazione dei documenti e dai disegni allegati alla specifica stessa, si tratta di infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore tale per cui vi è la necessità che lo stesso rilasci il consenso o lo acquisisca per permettere al Gestore di realizzare e di esercire la porzione di impianto di rete ricadente su tale area...”;

- 25 alla luce di quanto sopra, il gestore ritiene che non sussistano le condizioni per l'accoglimento del reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

- 26 Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 2 maggio 2017, la quale - a detta del reclamante - non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata in base ad un'errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;
- 27 ai fini della valutazione del reclamo occorre, quindi, in primo luogo verificare se il gestore ha rispettato l'obbligo di elaborare, nel citato preventivo, una “soluzione tecnica minima per la connessione” secondo le citate prescrizioni del TICA;
- 28 a tal fine, è necessario accertare l'indisponibilità - alla data di emissione del preventivo in parola - di soluzioni tecniche di connessione più semplici, a causa della saturazione virtuale della rete di distribuzione;
- 29 pertanto, nel corso dell'ampia e complessa istruttoria tecnica svolta, l'Autorità ha effettuato una verifica relativa alla sussistenza della effettiva e totale saturazione - ai fini dell'elaborazione del preventivo di connessione *de quo* - delle linee elettriche afferenti alla porzione di rete prossima alla sede del sito di installazione dell'impianto di produzione;
- 30 più in particolare, è stato chiesto al gestore di rivalutare la soluzione tecnica minima di connessione dell'impianto di produzione del reclamante, facendo riferimento alla situazione della suddetta porzione di rete presente alla data di emissione del preventivo (2 maggio 2017), anche eliminando dalla rappresentazione della rete stessa la potenza in immissione relativa ad eventuali pratiche di connessione non più valide ai sensi del TICA;
- 31 con la citata nota prot. E-DIS-11/12/2020-0797130 (prot. Autorità 41793 dell'11 dicembre 2020), il gestore ha, in primo luogo, evidenziato che il sito dell'impianto *de quo* si trova in “...*prossimità della linea in media tensione “Fontana QU”, uscente dalla semisbarra del trasformatore verde della Cabina primaria di Genzano di Lucania...*”;
- 32 il gestore ha, altresì, comunicato che tutte le altre linee elettriche - comprese nel raggio di 2.500 metri dal sito della prevista realizzazione dell'impianto di produzione - sono tutte uscenti dalla suddetta semisbarra del trasformatore verde della CP “Genzano di Lucania” e che “...*le verifiche eseguite preliminarmente all'emissione del preventivo del 2 maggio 2017 evidenziavano l'impossibilità di connettere l'impianto alla suddette linee elettriche a causa del superamento*

- della massima corrente di guasto a terra ammessa dalla bobina di Petersen installata sulla semisbarra in questione, pari a 200 A. Tale criticità ha determinato la saturazione di tutta la rete MT alimentata dal suddetto trasformatore di Cabina Primaria...”;*
- 33 al riguardo, il gestore ha prodotto (in allegato alla medesima nota dell’11 dicembre 2020) copia di due report relativi a simulazioni effettuate nei mesi di luglio 2016 e giugno 2017, dai quali si rileva, in effetti, il permanere di tale stato di criticità, come indicato dal gestore stesso;
- 34 pertanto, sulla base delle informazioni acquisite (e della relativa documentazione) risulta confermata l’indisponibilità di soluzioni tecniche di connessione più semplici rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo di connessione del 2 maggio 2017, la quale, pertanto, è da considerarsi come la “soluzione tecnica minima per la connessione” definita dal TICA;
- 35 ciò posto, in relazione, poi, alla asserita illegittimità in tema di Specifica Tecnica - e relativa “...in particolar modo, all’ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...” - si fa presente in generale che, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, il preventivo deve indicare:
- le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- 36 pertanto, alla luce del descritto quadro regolatorio, l’acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell’area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del TICA;
- 37 con riferimento, poi, alla pretesa del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all’indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si rileva che - sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento - non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, la suddetta richiesta di indennizzo non risulta fondata per assenza dei relativi presupposti;
- 38 infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l’accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241/90, alla documentazione comprovante l’effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell’Autorità;

- 39 ogni altro argomento di doglianza, non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
- 40 Pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Skywind S.r.l.s. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 138913317;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini